NORME IN MATERIA DI ISTITUTI E PERSONALE APPARTENENTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 8

Nomina direttori sanitari e amministrativi delle UU.SS.LL. e delle aziende ospedaliere

L'incarico di direttore sanitario dell'unita' sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potra' essere conferito ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo in servizio alla data del 31 dicembre 1994. Fino alla pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato i primi esami di idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'incarico di direttore sanitario dell'unita' sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potra' essere conferito, rispettivamente, ad un coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario, che siano in possesso della specializzazione in una delle discipline comprese nell'area dell'igiene e di una anzianita' di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore sanitario dell'unita' sanitaria locale potra' inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un curriculum comprovante un iter formativo ed esperienze professionali nel campo della programmazione o gestione di servizi sanitari. L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero potra' essere conferito al personale inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti, per il relativo concorso, dal decreto del Ministro della sanita' in data 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 cessano alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco degli idonei e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Versione in vigore dal 3 giugno 1995, non più in vigore dal 3 agosto 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale

Estremi	Decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-istituti-e-personale-appartenenti-al-servizio-1995/art-8-nomina-direttori-sanitari-e-amministrativi-delle-uu-ss-ll-e-delle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it